



TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO

SEZIONE PRIMA

Il Presidente

Vista l'istanza con la quale gli arbitri Dr. Damiano Chiappa – presidente del collegio arbitrale – Dr Daniele Righetti e Dr.ssa Elena Vaccheri, chiedono che il Presidente del Tribunale di Lecco, assunti gli opportuni provvedimenti, ritenuta la propria competenza:

- i) ai sensi dell'art. 820, comma 3°, lettera "b", c.p.c., voglia prorogare il termine per la pronuncia del lodo arbitrale nella misura massima consentita – pari a 240 (duecentoquaranta) giorni – o nella misura che sarà ritenuta di giustizia – decorrenti dalla data di nomina degli arbitri (come indicato nella clausola arbitrale) o dalla loro accettazione (come d'uso e comune interpretazione della disciplina arbitrale);
- ii) ii) ai sensi degli artt. 78 e 80 c.p.c., voglia nominare un curatore speciale della società istante *Parte_1*, con sede in Introbio (LC), Via Vittorio Emanuele II, n. 62, c.f. e p.IVA *P.IVA_1*.

considerato che i componenti del collegio arbitrale istante sono stati nominati con provvedimento del 10.09.2025 dal Presidente dell'Ordine dei *Controparte_1* Esperti Contabili (*CP_2*) di Lecco e non dal Presidente del Tribunale;

rilevato, quanto alla prima richiesta, che l'articolo 820 co3 lett. b cpc attribuisce, per la proroga del termine, la competenza del Presidente del Tribunale solo nel caso che abbia nominato il collegio arbitrale, come indicato nell'art. 810 co 2 cpc, norma espressamente richiamata;

rilevato, quanto alla seconda richiesta che l'istanza della nomina del curatore speciale, ex artt. 79 cpc, deve essere fatta dalla parte (rappresentante o rappresentato), dal Pubblico Ministero o da qualunque altra parte in causa, ma non dagli arbitri che non sono parte in causa;

P.Q.M.

Rigetta entrambe le richieste.

Si comunichi.

Lecco, 17/10/2025.

Il Presidente
Dott. Marco Tremolada